

Civile Ord. Sez. U Num. 23834 Anno 2015

Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO

Relatore: VIVALDI ROBERTA

Data pubblicazione: 23/11/2015

ORDINANZA

sul ricorso 15413-2014 proposto da:

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE, in persona del Ministro pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

CO.TI.S - CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI ITALIA

SETTENTRIONALE S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO CHIRI 25, presso lo studio dell'avvocato LUISA PANICCIA, rappresentata e difesa dall'avvocato NATALE CALLIPARI, per delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 25116/2013 del TRIBUNALE di ROMA;

uditi gli avvocati Giovanni POLIZZI dell'Avvocatura Generale dello Stato, Carmela Pasqua SARDELLA per delega dell'avvocato Natale Callipari;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio VELARDI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ha proposto - nell'ambito del giudizio promosso nei suoi confronti dal Co.ti.s - Consorzio Autotrasportatori Italia Settentrionale scrl per il risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dall'equivalente monetario dei contributi di iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) versati nel biennio 2010 - 2011 regolamento preventivo di giurisdizione illustrato da memoria chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario.

Resiste con controricorso il Co.ti.s - Consorzio Autotrasportatori Italia Settentrionale scrl.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' indubbio che il contributo annuale di iscrizione al SISTRI sia ~~è~~ un vero e proprio tributo del quale presenta le caratteristiche: doverosità della prestazione (l'iscrizione è una condizione imprescindibile per l'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti pericolosi) e collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita ad un presupposto economicamente rilevante.

Nella specie quest'ultimo è rappresentato dal legittimo esercizio della professione del quale l'iscrizione è condizione - come già detto - imprescindibile.

Ma nel caso in esame - ai fini del riconoscimento della giurisdizione - va analizzata la domanda proposta nei due elementi fondamentali del *petitum* e della *causa petendi*.

Ora, la domanda proposta dal Co.ti.s non riguarda, né la debenza del tributo, né la sua entità; non investe cioè il rapporto tributario.

Diversamente, l'attuale resistente ha chiesto il risarcimento dei danni causatigli dalla condotta, ritenuta illecita, della Pubblica Amministrazione " per avere violato il legittimo affidamento che esso Consorzio aveva riposto sul fatto che il sistema di tracciabilità telematica dei rifiuti - in previsione del quale erano stati fatti investimenti - sarebbe entrato in funzione nella tempistica assegnata dal Ministero convenuto".

E sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già avuto modo di precisare che: " Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

E ciò perchè non può sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie.

Anche nel campo tributario, infatti, l'attività della Pubblica Amministrazione deve svolgersi nei limiti posti, non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del *neminem laedere*, per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo " (S.U. 4.1.2007 n. 15 e successive conformi).

E' quindi evidente che se la causa del danno lamentato, sta in un comportamento ritenuto illecito da parte del Ministero convenuto nella gestione del Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, la domanda non attiene ad alcun profilo tributario, ma piuttosto è finalizzata al riconoscimento di disfunzioni nell'azione amministrativa; fonte questa sì del risarcimento preteso (v. anche S.U.10.6.2013 n. 14506).

Con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione a Sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, in data 7 luglio 2015.

